REGOLAMENTO (CEE) N. 315/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 1987

che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3455/86 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2135/84 [5], in particolare l'articolo 1 bis, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76, si applicano tassi speciali per convertire in moneta nazionale i prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati; che i tassi speciali attualmente applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2628/86 della Commissione [6];

considerando che l'articolo 1 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1393/76 dispone che il tasso speciale per una moneta diversa da quelle che non superano, tra loro, il divario istantaneo massimo del 2,25 % sia riveduto quando, per un periodo di venti giorni lavorativi, il relativo tasso di conversione differisce, in media del 10 % o più dal tasso speciale fissato in precedenza per la moneta in questione; che tale condizione è stata assolta per quanto riguarda la sterlina inglese e la dracma greca; che tenuto conto dell'applicazione di dette disposizioni la modificazione del tasso speciale per la sterlina inglese e per la dracma greca è necessaria;

considerando che per le monete degli Stati membri che si mantengono tra loro all'interno di un divario istantaneo massimo di 2,25 % il tasso speciale equivale al tasso di conversione risultante dal tasso centrale; che, in seguito al riallineamento monetario applicable a decorrere dal 12 gennaio 1987, è necessario prendere in considerazione i nuovi tassi centrali;

considerando che in virtù del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 90/87 [8], in particolare dell'articolo 6, paragrafo 2, ai tassi centrali e ai tassi di mercato va applicato un coefficiente correttore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso speciale di cui all'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76 è:

a) per il franco belga e il franco lussemburghese:
1 franco belga/franco lussemburghese = 0,0209227 ECU;

b) per la corona danese:
1 corona danese = 0,113134 ECU;

c) per il marco tedesco:
1 marco tedesco = 0,431540 ECU;

d) per il franco francese:
1 franco francese = 0,128670 ECU;

e) per la sterlina inglese:
1 sterlina inglese = 1,23429 ECU;

f) per la sterlina irlandese:
1 sterlina irlandese = 1,15607 ECU;

g) per la lira italiana:
100 lire italiane = 0,0628837 ECU;

h) per il fiorino olandese:
1 fiorino olandese = 0,382999 ECU;

i) per la dracma greca:
100 dracme greche = 0,596066 ECU;

j) per la peseta spagnola:
100 pesete spagnole = 0,674610 ECU.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2628/86 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 319 del 14. 11. 1986, pag. 1.
[3] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
[4] GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20.
[5] GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 212.
[6] GU n. L 237 del 23. 8. 1986, pag. 5.
[7] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
[8] GU n. L 13 del 15. 1. 1987, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente